

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

REGOLAMENTO

***“INTERVENTI ASSISTENZIALI
DI CARATTERE ECONOMICO
A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO”***

INDICE

ART. 1	–	OGGETTO
ART. 2	–	DESTINATARI
ART. 3	–	FINALITA’
ART. 4	–	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
ART. 5	–	DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE
ART. 6	–	DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE
ART. 7	–	ULTERIORI ELEMENTI REDDITUALI E PATRIMONIALI NON GIA’ DICHIARATI AI FINI ISEE (EXTRA ISEE) E PARTICOLARI VOCI DI SPESA
ART. 8	–	MINIMO VITALE
ART. 9	–	NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO
ART. 10	–	PARENTI CHIAMATI SOLIDALMENTE AD INTERVENIRE IN ASSISTENZA ALL’INDIGENTE
ART. 11	–	CONTRIBUTI ECONOMICI
ART. 12	–	MODALITA’ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI
ART. 13	–	BENEFICI ECONOMICI
ART. 14	–	MODALITÀ DI ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI
ART. 15	–	CONTROLLI
ART. 16	–	INTERRUZIONE INTERVENTO ASSISTENZIALE
ART. 17	–	RECUPERI E RIVALSE
ART. 18	–	MOTIVI DI ESCLUSIONE
ART. 19	–	UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
ART. 20	–	DEROGHE
ART. 21	–	PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
ART. 22	–	DECORRENZA

ALLEGATO A IL MINIMO VITALE TERRITORIALE-LOCALE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina gli interventi di carattere economico con finalità socio-assistenziali che il Comune di Valle Salimbene, in applicazione di quanto disposto dalla legge quadro sugli interventi e servizi sociali n. 328/2000, pone in atto quali misure di contrasto della povertà, di superamento di stati di bisogno e per il sostegno alla persona e/o alla famiglia.

Lo stato di bisogno si determina quando si accerta la sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- Situazione economica/patrimoniale familiare insufficiente a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e fondamentali della vita;
- Incapacità totale o parziale di un soggetto a provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico, psichico, sensoriale o per la mancanza di una rete parentale;
- Difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro che possono comportare rischi di emarginazione per il singolo/nucleo familiare;
- Provvedimenti dell'autorità giudiziaria cui il soggetto/nucleo familiare è sottoposto, che impongono o rendono necessari determinati interventi socio-assistenziali.

ART. 2 – DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi assistenziali di carattere economico i nuclei familiari e le singole persone in stato di bisogno, che sono residenti nel Comune di Valle Salimbene, siano essi:

- Cittadini italiani
- Cittadini stranieri i cui Paesi di appartenenza fanno parte dell'U.E., in regola con la normativa vigente;
- Cittadini stranieri i cui Paesi di appartenenza non fanno parte dell'U.E. (extracomunitari), in regola con la normativa vigente.

Ai profughi e agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza di cui al Dlgs n. 112/1998.

Gli interventi oggetto del presente regolamento si estendono, altresì, ai non residenti ed agli stranieri occasionalmente presenti o di passaggio sul territorio comunale, che si trovino in situazione di disagio, solo limitatamente agli interventi indifferibili e urgenti che consentono loro di raggiungere il Comune di residenza in Italia, cui compete l'intervento assistenziale, o il confine dello Stato.

ART. 3 – FINALITA'

Gli interventi di carattere economico si prefiggono lo scopo di garantire temporaneamente livelli minimi di sussistenza in vista dell'attuazione di programmi di risoluzione delle cause che hanno portato agli stati di bisogno individuali/familiari:

- Garantendo un livello minimo di sussistenza a chi si trova privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali;
- Prevenendo e rimuovendo le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale, sociale che possono provocare situazioni di difficoltà e/o emarginazione nell'ambiente di vita, di studio, di lavoro;
- Favorendo l'integrazione sociale degli individui a rischio di emarginazione o di autoesclusione;
- Garantendo il diritto degli individui allo sviluppo della propria personalità nell'ambito della famiglia e della comunità locale;
- Recuperando i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali e favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;

- Sostenendo le famiglie, proteggendo la maternità, tutelando il diritto allo studio, l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva;
- Promuovendo ed attuando interventi in favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, all'inserimento o al reinserimento degli stessi nel loro ambiente di vita.

Gli interventi assistenziali a carattere economico sono da intendersi come integrativi e non sostitutivi del reddito familiare e non possono essere identificati quali "totale presa in carico" delle situazioni svantaggiate da parte del Comune.

Gli interventi hanno lo scopo primario di fornire assistenza temporanea, stimolando i soggetti alla ricerca di miglioramenti socioeconomici, nonché rendendoli responsabili nell'organizzazione della loro vita familiare.

Per la valutazione equa delle condizioni economiche gli operatori dei servizi utilizzano gli strumenti dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e del MINIMO VITALE.

ART. 4 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento introdotto, al fine di misurare la situazione economica di soggetti/nuclei familiari che richiedono qualsivoglia prestazione sociale agevolata. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato in base ai nuovi criteri stabiliti dalla normativa vigente in vigore dal 01.01.2015;

ART.5 – DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

° PATRIMONIO IMMOBILIARE :

Il valore del patrimonio è definito secondo i criteri determinati dalla nuova normativa vigente al 01.01.2015;

° PATRIMONIO MOBILIARE :

Il patrimonio mobiliare è considerato con i nuovi criteri determinati dalla normativa vigente al 01.01.2015;

ART.6 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE

Il reddito familiare è determinato considerando tutti i redditi imponibili irpef così come disposto dalla normativa vigente al 01.01.2015;

ART.7 - ULTERIORI ELEMENTI REDDITUALI E PATRIMONIALI NON GIÀ' DICHIARATI AI FINI ISEE (EXTRA ISEE) E PARTICOLARI VOCI DI SPESA

Al fine di determinare l'entità del contributo economico da concedere, si valuteranno pertanto, con riferimento al momento di presentazione della richiesta, anche altri elementi reddituali e patrimoniali ulteriori rispetto a quelli che vanno dichiarati per il calcolo dell'ISEE come pure alcune tipologie di spesa che, essendo superiori rispetto alla media dei costi della vita rilevata a livello territoriale-locale, incidono sul bilancio familiare e sull'effettiva misura del bisogno. I richiedenti dovranno produrre specifica dichiarazione in merito a:

a) redditualità e benefici economici che non costituiscono reddito (Fondo Sostegno Affitto, contributi a rimborso per i libri di testo e per le spese di mensa/trasporto/sussidi didattici degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, assegno di maternità Inps, assegno nucleo tre minori Inps, assegno di maternità concesso dal Comune, esenzioni / riduzioni TARI / riduzioni IMU disposte ai sensi della normativa vigente in materia e dei relativi regolamenti comunali, esenzioni / riduzioni sulle tariffe dei servizi comunali per i

quali viene posta una contribuzione a carico degli utenti, S.A.D., telesoccorso, altro) ai sensi delle rispettive disposizioni regolamentari;

- b) **beni mobili registrabili** ai sensi dell'art. 2683 codice civile (motocicli, autoveicoli, furgonati, telefoni cellulari, altro) posseduti a titolo non occasionale alla data di presentazione della domanda;
- c) **patrimonio immobiliare (Fabbricati, Terreni Edificabili, Terreni Agricoli)** riferito a proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione di immobili siti in qualunque località nel territorio nazionale, come risulta alla data di presentazione della domanda;
- d) **spese socio-sanitarie documentabili** e conseguenti all'esistenza di patologie e/o problematiche accertate attraverso idonea documentazione presentata agli uffici comunali;
- e) **spese per trasporti obbligati di persone che necessitano di prestazioni/interventi sanitari presso strutture autorizzate**;

ART. 8 - MINIMO VITALE

Per quanto riguarda gli interventi di carattere economico resi attraverso l'erogazione di contributi, al fine di perseguire le finalità indicate all'art.3 del presente regolamento e di valutare il bisogno giungendo alla formulazione di una proposta assistenziale che tenga conto della specificità della situazione socioeconomica in cui si trova il soggetto o nucleo familiare richiedente, il Comune intende:

- disporre di uno strumento che prenda in considerazione oltre al puro valore ISEE anche la consistenza economica oggettiva in capo al soggetto/nucleo familiare, il costo della vita rapportato alla capacità di spesa in una situazione di indigenza.
- considerare la particolare condizione socio-sanitaria.

Lo strumento a cui si intende ricorrere è individuato essere IL MINIMO VITALE

$$MV - ISEE = \text{CONTRIBUTO TEORICO}$$

In sede di determinazione della PROPOSTA DI INTERVENTO assistenziale, resa attraverso l'erogazione di un contributo economico quantificato entro il suddetto limite (CONTRIBUTO TEORICO) l'amministrazione comunale terrà conto della situazione economica e socio-sanitaria complessiva del richiedente;;

Per la determinazione del valore di un Minimo si rimanda all'ALLEGATO A del presente Regolamento, parte integrante dello stesso.

ART. 9 – NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare e nello specifico, fanno parte del nucleo familiare:

- a) i soggetti componenti la famiglia anagrafica risultante dallo stato di famiglia;
- b) i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare del soggetto di cui sono a carico;
- c) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;
- d) il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda comunque alle disposizioni di legge vigenti.

Qualora un anziano richiedente una prestazione sociale si trovi ospitato momentaneamente in casa di congiunti, per la valutazione della situazione economica equivalente sarà considerata la famiglia anagrafica del richiedente prima del trasferimento. Parimenti, qualora richieda una prestazione agevolata un congiunto dell'anziano ospitato, il reddito dell'anziano non concorrerà alla determinazione dell'ISEE del congiunto.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave e a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dagli organi competenti, è necessario prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito (DLgs.130/00), al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza.

ART. 10 – PARENTI CHIAMATI SOLIDALMENTE AD INTERVENIRE IN ASSISTENZA ALL'INDIGENTE

Sono chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dei loro parenti ed affini per concorrere al superamento del loro stato di indigenza, oltre al nucleo familiare di cui l'assistito fa parte, i nuclei familiari così come definiti ai sensi del Decreto legislativo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni di:

- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, discendenti prossimi anche naturali
- genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi anche naturali
- generi e nuore
- suocero e suocera
- fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali
- parenti obbligati agli alimenti ex art.433 c.c.

L'esistenza dei soggetti di cui al precedente comma dovrà essere indicata, fornendone generalità, residenza ed eventuali recapiti, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentarsi, a cura del richiedente l'intervento economico, all'atto della presentazione dell'istanza.

E' fatto obbligo agli operatori dei servizi sociali informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo solidale e delle regole e i limiti che il Comune pone al proprio intervento e nello specifico:

1. L'esistenza di parenti chiamati solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente ed in grado di provvedervi esclude, di norma, dalla fruizione di contributi economici, nonché di interventi di natura economica finalizzati all'integrazione di rette di ricovero in R.S.A. o in altri istituti accreditati dai servizi sanitari, di cui al presente regolamento.
2. In presenza del coniuge e/o parenti ed affini in linea retta che siano in grado di intervenire economicamente in favore dell'interessato, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Qualora esista più di un parente chiamato solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente, la contribuzione sarà dovuta secondo il seguente ordine:
 - a) figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi
 - b) genitori
 - c) fratelli e sorelle
 - d) nipoti

Se le persone in grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'intervento viene posto in tutto o in parte a carico delle persone seguenti nell'ordine sopra individuato.

Qualora esistano parenti chiamati ad intervenire solidalmente, nella stessa posizione, la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino al superamento del bisogno.

Spetta al Comune effettuare le valutazioni socio economiche dei soggetti, indicati dal richiedente l'intervento, chiamati ad intervenire solidalmente (il cui nucleo familiare è identificato ai sensi della normativa sull'ISEE) onde comprendere e rilevare la capacità di quest'ultimi di intervenire economicamente, anche parzialmente, oltre che di sostenere fattivamente e materialmente i familiari/parenti indigenti nella quotidianità.

A tale proposito i parenti vengono preliminarmente convocati dal Comune, **ove possibile**, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nell'attuazione dell'intervento assistenziale in favore dell'indigente, con eventuale assunzione diretta di responsabilità da parte loro nel far fronte, anche in parte e avendone i mezzi, alle esigenze di carattere economico del soggetto.

Sulla base di tali valutazioni il Comune concorda con i parenti la misura del loro intervento economico, contribuendo a favore dell'indigente per quanto necessario al superamento del bisogno.

Qualora i parenti, pur risultando economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, ritardino l'intervento, vi si astengano o comunque non si interessino allo stato di bisogno emerso, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria verso il richiedente per superare il suo stato di indigenza, fatta salva la possibilità di questa di rivalersi sugli stessi e/o di attivarsi presso gli organi competenti affinché le persone tenute adempiano ai propri obblighi.

Nei casi di improrogabilità, indifferibilità, urgenza o eccezionalità dell'intervento, il Comune e i servizi sociali possono disporre di intervenire in deroga al presente articolo fatta salva, comunque, la possibilità di attivarsi successivamente coinvolgendo i familiari/parenti tenuti, per il recupero, anche parziale, del valore dell'intervento .

ART. 11 – CONTRIBUTI ECONOMICI

I contributi economici possono essere erogati dal Comune:

A) sia attraverso la fornitura indiretta di beni di consumo:

- pagamento diretto da parte degli uffici del Comune di spese del nucleo familiare riferite alle utenze di acqua, energia elettrica, gas;
- pagamento diretto da parte del Comune di spese sanitarie a carico dell'assistito (ticket per medicinali, esami clinici, ecc..);

B) sia attraverso l'erogazione di denaro:

- finalizzata e vincolata alle spese per la locazione degli alloggi per nuclei familiari che si trovano in condizioni di grave difficoltà socio economica;
- finalizzata e vincolata alla spesa per l'acquisto dei libri di testo e per il trasporto extraurbano degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado (legge 448/98 art. 27)
- finalizzata a spese inderogabili e urgenti a cui il Comune non può rispondere attraverso gli interventi di cui alla precedente lettera A) e rientranti, comunque, tra quelle imprescindibili al sostentamento del nucleo familiare.

ART. 12 - MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI

Per l'ottenimento dei CONTRIBUTI ECONOMICI indicati all'art. 11 del presente Regolamento il soggetto interessato deve presentare domanda scritta con validità annuale, su apposito modulo corredata di:

- 1) dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità;
- 2) dichiarazione in carta semplice, "attualizzata" e cioè riferita al momento di presentazione della richiesta, relativa a:

- ulteriori elementi reddituali e patrimoniali non già dichiarati ai fini ISEE (extra ISEE) e particolari voci di spesa (art. 7 del presente Regolamento);
- parenti chiamati solidalmente ad intervenire in suo favore (come individuati all'art. 10 del presente regolamento),
- ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'entità del bisogno.

Il richiedente inoltre si impegna a comunicare tempestivamente in ogni momento successivo alla data di presentazione della domanda ogni riconoscimento economico a suo favore, spettante a qualsiasi titolo e tutte le eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica e familiare inizialmente dichiarata.

ART. 13 - BENEFICI ECONOMICI

I benefici economici consistono in agevolazioni (riduzioni / esenzioni) riconosciute dal Comune sulle tariffe dei servizi che eroga al cittadino.

L'esenzione può essere riconosciuta dal Comune esclusivamente nei casi di disagio e di povertà estrema, determinate dalla totale indisponibilità di entrate economiche o da entrate economiche insufficienti, che non garantiscono un livello minimo di sussistenza.

La soglia massima di ammissibilità alle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo viene stabilita in un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del valore di €15.500,00.

Nella seguente tabella vengono determinate le % di riduzione da riconoscere ai richiedenti sulle vigenti tariffe dei servizi del Comune, in corrispondenza delle rispettive fasce ISEE di appartenenza.

ISEE	% DI RIDUZIONE RICONOSCIUTA SULLA TARIFFA DEL SERVIZIO
da € 0,00 a € 6.500,00	80 %
da € 6.501,00 a € 12.000,00	40 %
da € 12.001,00 a € 15.500,00	20%
OLTRE € 15.500,00	NESSUNA RIDUZIONE

ART. 14 – MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI

Il soggetto interessato, che ha richiesto l'accesso ai servizi del Comune a tariffa agevolata:

- per l'ottenimento di riduzioni deve presentare domanda corredato di dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, in corso di validità;

Il richiedente a cui è stata riconosciuta l'esenzione inoltre si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni riconoscimento economico sopravvenuto nel nucleo familiare, spettante a qualsiasi titolo e tutte le eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica e familiare dichiarata al momento della richiesta di esenzione.

ART. 15 – CONTROLLI

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate per il calcolo dell'ISEE in ordine alla richiesta di interventi assistenziali di carattere economico (contributi, benefici, interventi finalizzati all'integrazione rette di ricovero) di cui al presente regolamento, vengono attivati controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal procedimento di controllo definito dal Comune con proprio specifico atto e tutti gli altri tipi di controllo stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

ART. 16 - INTERRUZIONE INTERVENTO ASSISTENZIALE

Qualora, a seguito dell'erogazione del contributo economico o del riconoscimento dell'agevolazione sulle tariffe del Comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti chiamati solidalmente ad intervenire e da questi non dichiarati, verrà interrotto con decorrenza immediata il beneficio concesso.

E' fatta salva l'azione di rivalsa del Comune per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

ART. 17 – RECUPERI E RIVALSE

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi o patrimoni non ancora riscossi ma riconosciuti e spettanti allo stesso, il Comune può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dell'indigente, con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o nella situazione di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto il predetto impegno, il Comune sospende l'erogazione del contributo.

Istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo degli uffici comunali.

ART. 18 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non possono beneficiare dei contributi economici continuativi e/o straordinari, i soggetti/nuclei familiari che, al momento della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) titolarità, in capo ad almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di diritti di proprietà nuda, proprietà usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località sul territorio nazionale ad eccezione della proprietà della sola casa di abitazione principale, purché non classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9, ed annessa pertinenza (garage), con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali.
- c) Vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tale attività da più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.
- d) I componenti abbiano rifiutato eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, di qualsiasi durata temporale e di qualsiasi entità economica.
- e) I componenti non abbiano praticato comportamenti di ricerca attiva del lavoro quali, ad esempio, l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo.
- f) I componenti abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività proposta per facilitare l'inserimento lavorativo.
- g) Si sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale e patrimoniale dichiarata.

ART. 19 – UTILIZZO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali.

Ogni informazione richiesta per l'erogazione dei contributi o dei benefici sociali, ogni richiesta o dichiarazione e la gestione dell'archivio generale dei documenti verranno conservati in apposite strutture del Comune.

Il trattamento dei dati, con particolare riguardo ai dati sensibili, è svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del predetto decreto legislativo.

Ai fini dell'espletamento delle pratiche relative alle richieste di contributi/benefici economici, il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale parziale o totale rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alla concessione dei benefici richiesti.

Le generalità degli assegnatari di contributi e benefici economici vengono inserite nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, tenuto e aggiornato annualmente da parte del Comune ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 e saranno rese pubbliche nel rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della tutela della privacy, ai sensi della D.Lgs. 196/2003.

ART. 20 – DEROGHE

Possono attivarsi, in casi eccezionali accertati e debitamente motivati interventi in deroga al presente Regolamento, anche indipendentemente dalle condizioni socio-economiche degli interessati, previa approvazione dell'intervento assistenziale da parte del Comune.

ART. 21 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento e pubblicata sul sito del Comune.

ART. 22 – DECORRENZA

Le norme del presente regolamento si applicano a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.

ALLEGATO A

IL MINIMO VITALE

Al fine di determinare la misura degli interventi assistenziali di carattere economico (contributi e benefici) a favore di soggetti/nuclei familiari in condizioni di bisogno e di disagio sociale, che possono essere proposti nell'ambito di più ampi Progetti Assistenziali Individualizzati, si deve tenere conto delle:

- CONDIZIONI SOCIO-SANITARIE personali
- CONDIZIONI ECONOMICHE specifiche e contestualizzate al territorio locale.

Le CONDIZIONI SOCIO-SANITARIE PERSONALI vengono valutate dagli operatori dei servizi sociali sulla base degli elementi acquisiti sui singoli casi.

Le CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE vengono valutate utilizzando gli strumenti dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), specificato e normato da leggi nazionali, e del MINIMO VITALE .

Il MINIMO VITALE può essere uniformato a quella di tutto il territorio nazionale e quindi assumere quale parametro di riferimento quello di una pensione minima Inps.

Il MINIMO VITALE, costituisce un valore di riferimento cui ricondurre il valore ISEE dell'interessato per determinare IL CONTRIBUTO TEORICO nella misura massima erogabile.

$$MV - ISEE = \text{CONTRIBUTO TEORICO}$$

Qualora il soggetto che richiede il contributo economico faccia parte di un nucleo familiare pluricomponente, il valore del Minimo Vitale per tale nucleo viene determinato con riferimento al numero dei componenti, secondo la seguente scala di equivalenza :

SCALA DI EQUIVALENZA

n. componenti il nucleo	parametri
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

PARAMETRI AGGIUNTIVI:

+ 0.35 per ogni ulteriore componente.